

DECRETO DIRIGENZIALE N. 633 /DA del 29 DIC. 2023

**Oggetto:** Contenzioso **TROVATO GIUSEPPE C/ CAS** liquidazione ORDINANZA n. 2479/21 del CORTE DI CASSAZIONE condanna solo alle spese legali.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinnanzi alla CORTE DI CASSAZIONE R.G 1301/18 tra le parti TROVATO GIUSEPPE cod. fisc. TRVGPP47D24I147Y c/CAS è stata emessa l'Ordinanza n. 2479/21 del 28/10/21, notificata in forma esecutiva il 16/11/22, che si allega, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da questo Ente con condanna al rimborso delle spese legali per € 5200,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 6180;

**Che** con mail del 21/12/23 il legale del Sig. Trovato, avv. Adriana Lanzillotti ha sollecitato il pagamento della predetta sentenza preannunciando l'avvio id azione esecutiva comunicando anche il codice IBAN della cliente.

**VISTO** il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025.

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 6180,00 sul capitolo n. 131 del Bilancio 2023, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione dell' Ordinanza n. 2479/21 del CORTE DI CASSAZIONE, che si allega, il pagamento di € 6180,00 in favore di TROVATO GIUSEPPE nato a San Salvatore di Fitalia (ME) il 24/3/1947 cod. fisc. TRVGPP47D24I147Y, mediante bonifico sul c/c IBAN IT18F 01030 82490 000000 439279 allo stesso intestato ;

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*

*Dott. Calogero Franco Fazio*



ESENTE REINTRAZIONE ESENTE SOCC. ESENTE DIRITTI



03 FEB. 2021

2479/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1301/2018

- Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Cron. 2479
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - Rep.
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Rel. Consigliere - Ud. 28/10/2020
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - CC
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1301-2018 proposto da:

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell'avvocato ANNA RITA FERA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MATAFILI;

- ricorrente -

contro

2020

2249

TROVATO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato ADALGISA BARTOLO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 630/2017 della CORTE D'APPELLO  
di MESSINA, depositata il 06/07/2017 R.G.N. 1296/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA  
BLASUTTO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Dott. MARIO FRESA ha depositato conclusioni scritte.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line, located in the bottom right corner of the page.

**RILEVATO CHE**

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 630/17, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Giuseppe Trovato, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane con inquadramento nella qualifica di impiegato tecnico livello A1, a percepire le differenze retributive tra il livello A1 e il livello A del CCNL Autostrade e Trafori con condanna del Consorzio al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal settembre 2000 al novembre 2006, pari ad euro 22.791,56, oltre interessi legali.
2. La Corte di appello, premesso che la domanda del ricorrente era fondata sullo svolgimento di mansioni superiori e sull'applicazione del contratto collettivo privatistico, ha osservato - in sintesi - quanto segue:
  - a) È certo che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha natura di ente pubblico economico (Cass. S.U. n. 2849 del 1976, n. 98 del 2000, n. 185 del 2001, n. 19661 del 2003, n. 20886 del 2006 e n.10823 del 2015), con conseguente applicazione ai suoi dipendenti della contrattazione collettiva regionale e del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo le previsioni di cui alla legge regionale n. 10 del 2000, artt. 1 e 24, e che di conseguenza l'applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla legge pone in essere una situazione riconducibile alla nullità del contratto per violazione di norma imperativa.
  - b) Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con parere n. 841 del 2010, a seguito di quesito posto dall'Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, ha chiarito che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2000 (17 maggio 2000), al personale del Consorzio avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni della stessa legge, tra cui l'art. 24 per quanto attiene al trattamento economico del personale, e avrebbe dovuto cessare ogni ultrattività della singolare e più favorevole disciplina anteriormente autorizzata in un diverso contesto normativo. Tale parere era stato ribadito dal medesimo Consiglio di Giustizia Amministrativa,

chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, con parere n. 805 del 2012.

- c) Dunque, al lavoratore dipendente del C.A.S. deve essere applicato esclusivamente il CCRL, restando escluso che il datore di lavoro pubblico possa introdurre deroghe, anche più favorevoli ai dipendenti, all'assetto definitivo fissato in sede di contrattazione collettiva (Cass. n. 4653 e n. 2187 del 2011).
- d) E' pure certo che di fatto il Consorzio, allorquando entrò in vigore la legge n. 10 del 2000, aveva già da tempo proceduto all'approvazione di un proprio regolamento, secondo cui le deliberazioni concernenti le piante organiche e le modifiche allo stato giuridico ed economico del personale erano soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, e alla stregua di tale disciplina regolamentare il Consorzio aveva nel tempo regolato il rapporto di lavoro del personale con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Autostrade e Trafori, sia con riguardo all'inquadramento sia con riguardo al trattamento economico, continuando a farne applicazione anche dopo la legge regionale n. 10 del 2000.
- e) L'applicazione di tale normativa contrattuale si era protratta fino al momento della conclusione del percorso di riclassificazione e di passaggio effettivo del personale alla disciplina del contratto collettivo regionale di lavoro. Tale percorso, avviato nel 2010 dopo il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sia era concluso, previa predisposizione di apposite tabelle di equiparazione, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio per le Autostrade Siciliane del 21 novembre 2014, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 26 del 16 febbraio 2015.
- f) Nel caso in esame, tuttavia, il periodo dedotto in giudizio riguarda un periodo (anni 2000/2006) anteriore all'inizio del suddetto percorso (anno 2010), quando cioè il Consorzio applicava di fatto ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro privatistico, pur essendo tenuto all'applicazione del contratto regionale.



- g) La questione del diritto alla retribuzione propria del superiore livello va risolta alla luce dell'art. 2126 c.c., applicabile a tutti i casi di prestazione di fatto in violazione di legge e dettata per regolare in senso favorevole al lavoratore gli effetti della nullità o dell'annullamento del contratto di lavoro, e la cui applicabilità potrebbe essere esclusa solo in caso di illiceità dell'oggetto o della causa, situazioni che nella specie non ricorrono, poiché si versa in un'ipotesi di violazione della norma imperativa.
- h) L'art. 2126 c.c. è applicabile anche ai rapporti di lavoro instaurati con la P.A. e con un ente pubblico non economico, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24266 del 2016, n.23645 del 2016, n. 991 del 2016).
- i) Ne consegue che una volta accertato l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, correlate alla superiore qualifica, in violazione di norme imperative, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato *medio tempore* espletate e non può ripetere le retribuzioni percepite per le mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, sez. 5, n. 2833 del 2001). Ci si trova in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all'annullamento del contratto in relazione all'art. 2126 c.c. (e, tramite detta disposizione, all'art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287 del 2014, 11248 del 2012, 10759 del 2009).
- j) Il quesito relativo a quale sia la retribuzione dovuta è problema che si risolve nel senso che sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, mentre per individuare il parametro normativo occorrerà esaminare il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro nel periodo al quale si riferisce lo svolgimento di mansioni superiori.
- k) Nel caso in esame, è emerso dalla prova testimoniale, con assoluta certezza, che il Trovato era stato dapprima preposto alla Segreteria Tecnica di Ingegnere capo del Consorzio per la costruzione di nuovi lotti dell'Autostrada Messina-Palermo e che, con successivo ordine di servizio del 1° agosto 2004, egli assunse le funzioni di controllo e gestione dei nuovi



lotti della Messina-Palermo e della Siracusa-Gela, con piena riconducibilità delle mansioni svolte nel superiore livello di inquadramento.

- l) Spettano quindi le differenze retributive in applicazione del livello A, secondo il CCNL concretamente applicato di fatto dal Consorzio a tutti i suoi dipendenti nel periodo di tempo al quale si riferisce lo svolgimento di mansioni superiori.
3. Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio Autostrade Siciliane ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito il Trovato con controricorso.
4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato.

#### **CONSIDERATO CHE**


5. Con unico motivo il Consorzio ricorrente denuncia violazione dell'art. 24 legge regionale Sicilia n. 20 del 2000, dell'art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, e artt. 40 e segg. dello stesso decreto, nonché falsa applicazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di appello determinato il trattamento economico alla stregua di un CCNL che la stessa Corte ha riconosciuto non potere legittimamente regolare il rapporto di lavoro del personale del C.A.S., il quale è invece assoggettato al CCRL sottoscritto dall'ARAN. Aggiunge che semmai il dipendente avrebbe dovuto chiedere la retribuzione per le mansioni superiori previste dal CCRL allegando la corrispondenza dell'attività svolta a quella previsione, ma, al di là dell'assenza di una formale allegazione, la Corte di appello ha comunque disposto c.t.u. contabile rilevando l'inesistenza di un credito ai sensi di tale diversa fonte normativa.
6. Il ricorso è inammissibile per diversi ordini di ragioni.
7. Preliminarmente, rileva il Collegio che non risulta avere formato oggetto di censure né l'accertamento giudiziale relativo alle mansioni di fatto svolte dall'odierno controricorrente nel periodo dedotto in giudizio, ritenute dal giudice di appello (al pari del primo giudice) riconducibili ad un livello superiore a quello di inquadramento, né l'applicabilità dell'art.2126 c.c., anche in relazione all'art. 36 Cost., al rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, come affermato nella sentenza impugnata in linea con la giurisprudenza

costante di questa Corte, pure specificamente richiamata. Il ricorso contesta unicamente il parametro utilizzato dalla sentenza impugnata per la determinazione della giusta retribuzione, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost..

8. In primo luogo, la censura viola il requisito di specificità del motivo di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.. Secondo costante giurisprudenza (cfr., tra le più recenti Cass. n. 16700 del 2020) il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
9. Nel caso in esame, la *ratio decidendi*, sottesa alla soluzione adottata dalla sentenza impugnata in merito alla questione ora oggetto del motivo di ricorso, muove da un duplice assunto, il primo (di fatto) è la presa d'atto che il Consorzio, tardando a dare attuazione alla legge regionale n. 10 del 2000, aveva di fatto prorogato l'applicazione del CCNL del personale Autostrade e Trafori anziché dare applicazione al CCRL, come avrebbe dovuto; l'altro (di diritto) è quello contenuto nel passaggio in cui viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2833 del 2001 - secondo cui, in caso di recupero derivante dall'annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato *medio tempore* espletate e non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, Sez. V, n. 2833/01) -, traendone argomento per ritenere che, una volta sussunta la fattispecie nella disposizione di cui all'art. 2126 c.c., il principio di corrispettività, unitamente a quello di effettività, valesse a ritenere fondata la pretesa del dipendente di vedere applicato il contratto collettivo che regolava di fatto il rapporto di lavoro nel

periodo dedotto in giudizio. Con tale ragionamento la Corte di appello ha altresì implicitamente ritenuto inapplicabili retroattivamente le tabelle di equiparazione riguardanti il raffronto tra i profili professionali del personale dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane e quelli del personale dipendente della Regione Siciliana, tabelle che solo più tardi avrebbero trovato recepimento per effetto della delibera della Giunta regionale siciliana n. 26 del 18 febbraio 2015.

10. Orbene, nessuno dei punti ora riferiti, posti a fondamento del *decisum*, è stato preso in esame e vagliato dal Consorzio ricorrente. Tale situazione è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso.
11. Va pure aggiunto, sempre sotto il profilo della carenza di specificità del motivo ex art. 366 n. 4 c.p.c., che il Consorzio ricorrente, argomentando unicamente sul fatto che la Corte di appello avrebbe dovuto dare applicazione ad un contratto collettivo diverso da quello che lo stesso Consorzio aveva di fatto applicato, non ha neppure chiarito le ragioni dell'ambiguo comportamento tenuto dal medesimo Ente, che in giudizio ha sostenuto una tesi in contrasto con la condotta dallo stesso tenuta all'epoca dei fatti.
12. Per altro concorrente ordine di ragioni, il ricorso è inammissibile in quanto non solo non riproduce in allegato al ricorso il Contratto regionale di lavoro, ma non fornisce neppure elementi per evidenziare l'interesse (art. 100 c.p.c.) ad una pronuncia che ne faccia applicazione.
13. Relativamente ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., è norma di stretta interpretazione sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati (Cass. n. 7671 del 2016, conf. Cass. n. 19084 del 2018), per cui il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un contratto collettivo regionale di lavoro, soggiace agli oneri di cui trascrizione e riproduzione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c..



14. Posto che il Consorzio si duole della erronea applicazione di un contratto collettivo sull'implicito assunto dell'essere tale applicazione a sé sfavorevole, sarebbe stato onere del Consorzio non solo evidenziare il contenuto delle declaratorie delle aree proprie del CCRL del personale regionale, in cui validamente sussumere le mansioni che il dipendente aveva di fatto svolto, il cui accertamento operato dalla sentenza impugnata non è neppure stato contestato, come detto in precedenza, ma altresì evidenziare in quali termini l'applicazione del trattamento normativo ed economico del diverso contratto collettivo che si assume essere stato erroneamente applicato, avrebbe portato ad un risultato a sé più favorevole.
15. Difatti, l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (da ultimo, Cass. 3991 del 2020).
16. Per tutte le esposte concorrenti ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
17. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).



**P.Q.M.**


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2020

Il Presidente

dott.ssa Lucia Tria



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Pia Giacoia  
Il Funzionario Giudiziario  
Depositato in Cancelleria  
oggi, 03 FEB, 2021  
Il Funzionario Giudiziario  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Pia Giacoia